# REGOLE

## DELL' AUGUSTISSIMA COMPAGNIA DELLA DISCIPLINA DELLA SANTA CROCE

N A P O L I )( M.DCC.LXXX.
Presso Giuseppe-Maria Severino-Boezio.
*Con licenza de' Superiori.*

J. M. J.

*Essendosi a' 20 di Settembre dell' anno 1779. ottenuto il Regale Assenso, sopra le Regole nuovamente formate, per l' Augustissima Compagnia della Disciplina della Santa Croce, si è stimato necessario il recarle alla luce delle stampe, ad objetto che i Signori Fratelli di essa Compagnia possano rendersi informati di esse, colle quali si governa; onde poi ne risulti l' ottimo governo della Compagnia, e l' esatto adempimento de' doveri de' Confratelli, per la maggior gloria di Dio, e la edificazione del Prossimo.*

# PREFAZIONE

LA nostra Augustissima Compagnia della Disci-

 sci-

ſciplina della Santa Croce, eretta in ſeparata pubblica Chieſa con aſſai divoto, e decente Oratorio, ove ſi uniſcono i Confratelli, poſto dietro di eſſa Chieſa, ed accanto a quella di S. Agoſtino Maggiore, ha sí antica origine, che di comun ſentimento, da' Scrittori delle coſe Napoletane, è riputata la prima tra tutte le pie Adunanze di queſta Capitale. E comecche non ſi poſſa accertar preciſamente l' anno del ſuo cominciamento, pur nondimeno ſi ha per ſicuro da qualche marmo, e da talune memorie, ch' ella era già unita pria della mettà del Secolo XIV. Senz' andar innanzi, e confonderſi ne' tempi incerti, e nella Storia mal ſicura, ſi ha da Pietro di Stefano nella ſua Opera de' Luoghi ſagri di Napoli, date alle ſtampe nel 1560., che a tempo ſuo era queſta noſtra Compagnia riputata ben antica, e fin d' allora adempiva il piò uffizio di accompagnare i cadaveri de' Carcerati, conducendogli alla Sepoltura in qualunque Chieſa dal Superiore della Compagnia veniſſe deſtinata.

Quì non ſi vuole far inutile pompa di antichità, di cui o non ha biſogno, o non cura la ſincera pietà, e l' umile divozione. E ſebene l' antica origine, la qualità di eſſa noſtra Compagnia, e le onorificenze, che ha

mai

mai sempre meritato da Serenissimi Sovrani , possano far presumere, che le Regole onde si governa, e che si hanno trascritte, e si conservano in antico carattere , ed in pergameno , fossero state già prima munite di Sovrana autorità : pur tuttavia , tosto che si riseppe il Sovrano Comando, generalmente dato a tutte le pie Adunanze, di dover impetrare il Regio *Exequatur* sulle Regole , risolse prontamente la nostra Compagnia dimostrare la più pronta ubbidienza , ed uniformarsi alle determinazioni del suo Re, il cui animo al bene , ed all' ottimo regolamento de' suoi Popoli è sempremai intento . Quindi a tal uopo prescelti alcuni de' più riguardevoli, ed antichi Confratelli, fu dato loro l' incarico di esaminar quelle Regole, e Capitolazioni antiche , che si veggono trascritte, e messe in carattere corrente fin dal 1722., e riflettere a quelle tali parti di esse , che o fossero state da posteriori Conclusioni della Compagnia derogate ; o non bene si adattassero alla polizia de' tempi nostri, ed al presente stato . Ciò eseguito , si sono distese le Regole seguenti, dipartendosi, per quanto si è potuto il meno, dagli antichi stabilimenti, ed uniformandosi in tutto alle Sovrane leggi ; tal che si possa sovra di esse seguenti Regole la Sovrana autorità impetrare .

# CAPO I.

## *Degli Offiziali della Compagnia.*

POichè il buon ordine delle cose è necessario al conseguimento del bene, ed al mantenimento di esse; e non può ordine alcuno sperarsi ove non ci sia un Capo, e dove non sian gli Uffizj ripartiti, convien stabilirsi, come quì si stabilisce, anche a seconda del praticato finora, che la nostra Compagnia sia retta, e governata principalmente da un Capo col titolo di Governadore, o Superiore, e con esso da due Assistenti, da un Segretario, da quattro Maestri di Novizj, due Rivisori de' Conti, e quattro Sagrestani. Quel che debba ciascheduno de' suddetti Offiziali adempire, e 'l modo ond' essi debbano esser eletti, sarà partitamente l' objetto de' seguenti Capitoli.

# CAPO II.

## *Del modo di eliggere il Superiore, e gli due Assistenti.*

SI farà l' Elezione del Superiore, e de' due Assistenti nella Domenica terza di Aprile, in ogni anno, nel mattino, tre ore innanzi al mezo giorno, precedente general chiamata di tutti i Confratelli. Radunati essi dunque per la Elezione, e ciascheduno situato al suo luogo nella Congregazione, si leggerà dal Segretario il presente Capitolo, che riguarda il modo della Elezione; e ciò in presenza di tutti i Congregati. Dal Segretario istesso, d' ordine del Superiore, si terrà nota di coloro, cui per qualunque Capo di queste Regole sia vietato dar voto, e ciò fatto, in modesta, e cortese maniera si licenziino dalla Radunanza, così i Novizj, cioè coloro, che compiuto non abbian l' anno dal dì della loro aggregazione alla Compagnia, che tutti gli altri se mai vi siano cui venga impedito dar voto. Impediti ad esser eletti o Superiori, o Assistenti sono co-

loro, che fra lo giro di due anni innanzi abbian alcuno de' suddetti Offizj esercitato. Giacche tutti gli altri Offiziali possono esser confirmati da i Superiori, come si dirà in appresso.

Impediti parimente sono ad esser eletti al Governo tutti coloro, che non per anche abbian compito il quarto anno dal dí, che furon ricevuti per Confratelli; ed oltre a tale impedimento personale assoluto, si considera l'impedimento relativo: talchè non possono dar voto i Congiunti in primo, e secondo grado, in guisa che i Padri, i Figli, e i Fratelli sian Germani, Consanguinei, o Uterini, non possan dar voto respettivamente a loro Genitori, Figli, o Fratelli. E finalmente nella Elezione de' Superiori non avranno ne voce attiva, ne passiva que' Confratelli, che si ritroveranno contumaci di paga, come susseguentemente in altro Capo verrà spiegato.

Premesse le anzidette note degl' impediti, dal Sacerdote, preparato in abiti sagri, innanzi all' Altare, s' incominci con divozione l' Inno: *Veni Creator Spiritus &c.*, e si prosegua a vicenda da i Confratelli, compiendosi con i soliti versetti, ed orazione dello Spirito Santo.

Seggano quindi i Fratelli a' loro luoghi, ed il Superiore, gli Assistenti, ed il Segretario nelle

nelle Sedie preparate, avendo innanzi un tavolino nel mezo dell' Oratorio. Potrà in tal tempo il Superiore, o altri in sua vece, e col suo permesso, ricordare, ed esortare a tutti, che si proccuri eliggere le persone, che secondo Dio si giudicano proprie pel governo, e reggimento della Compagnia, senza riguardi, e rapporti; e che si rende colpevole chiunque cerca, per qualunque mezo, esser eletto. E dandosi principio alla bussolazione, come appresso si dirà, e la medesima prima bussolazione terminata, non possa, sotto qualunque scusa, o pretesto, darsi l' ingresso a quegli altri Fratelli, che dopo l'ora stabilita forse sopravenissero nelle seguenti bussolazioni; ma debbano le medesime terminarsi con quello stesso numero di Fratelli, col quale si ritroveranno incominciate. Indi leggendosi secondo l' antichità tutti i Confratelli non impediti ad esser eletti, sia ciascuno bussolato, con voti segreti di tutti i Confratelli intervenienti non impediti ad eligere: ed in fine di ciascheduna bussolazione, numerandosi i voti dal Superiore, e dalli due Assistenti, ed in assenza de' medesimi da coloro, che ne faranno le veci, come appresso si dirà, il Segretario noterà quanti voti affermativi abbia ciascuno: e così proseguendosi, compita la bussolazione di tutti i Confratelli non im-

impediti ad esser eletti, ancorchè siano assenti, si prescelgano otto di essi, che avranno il maggior numero di voti affermativi: e nel caso, che in detta bussolazione accada, che oltre quelli, che abbiano maggior numero di voti, vi sian altri, che abbian uguaglianza di voti, per formare il numero di otto, in tal caso si dovranno nuovamente bussolare coloro, che avranno ugual numero di voti; e qualora nuovamente si faccia parità, allora dal Segretario in presenza de' Superiori, e de' Confratelli in tante diverse cartelline si scrivano i nomi, e cognomi di coloro, che abbian avuto maggior numero di voti tra loro uguale, e tali cartelline, ugualmente ripiegate, si pongano in una urna, e dopo brieve Orazione de' Confratelli, pregando il Padre de' lumi, che faccia seguire il meglio per la gloria sua, e per lo bene della Compagnia, si estragga a sorte, e così tolta la parità de' voti, restino eletti gli anzidetti otto. Indi di cotesti otto, nuovamente bussolati, colui che ne avrá il numero maggiore resti eletto per Superiore: gli altri sette susseguentemente di nuovo si bussoleranno, e due di essi, che avranno numero di voti affermativi maggiore degli altri, resteranno eletti per Assistenti, e gli altri cinque resteranno eletti della Consulta;

ben.

ben inteso, che de' due, sarà primo Assistente colui, che per anzianità nella Compagnia precede l' altro, tutto che ugual numero di voti affermativi essi abbiano avuti; o anche se il meno anziano ne abbia avuto numero maggiore. Ben vero nel caso, che il maggior numero di voti affermativi sia uguale in due, o più Confratelli; allora si bussoleranno di nuovo; per togliere la parità; e quando nuovamente segua parità di voti, allora dal Segretario si formeranno le cartelline, come sopra, e si estrarrà a sorte, e resterà eletto per Superiore colui, il cui nome sarà scritto nella cartellina, che dall' urna sarà estratta.

E parimente, eletto il Superiore, seguendo la nuova bussolazione per la Elezione degli Assistenti, se accada parità tra due, o più de' rimanenti sette, si debba procedere a seconda bussolazione, per togliere detta parità: e quando nuovamente parità addivenga, si faranno le cartelline, nel modo come sopra, e si estrarranno a sorte coloro, che avranno avuto ugual numero di voti, e resteranno in tal guisa eletti i due Assistenti. Rimane però avvertito, che nel numerare i voti, debbano esservi presenti, ed assistere il Superiore, i due Assistenti, ed il Segretario, ed in assenza di taluno di essi, vi si supplisce il più antico del passato Governo, o in loro assen-

za

za il più anziano Confratello , che sia presente .

Compiuta così l' elezione del Superiore , e delli due Assistenti , dal Sacerdote innanzi all' Altare s' intoni l' Inno *Te Deum laudamus* , proseguendosi a vicenda da' Confratelli fino al compimento colla solita Orazione . Indi ciascheduno Confratello , secondo l' anzianità , si avvicini al Superiore , ed alli due Assistenti eletti , che prenderanno il loro luogo , e faccia atto di riverenza , in segno di obbligarsi ad ubbidirgli in tutto ciò , che riguarda la Compagnia .

# CAPO III.

## *Dell' Elezione del Segretario, e degli altri Offiziali .*

I Superiori eletti , nella guisa di sopra spiegata , fra gli otto giorni dopo la loro Elezione , quando alcuna urgenza non l' impedisca , uniti fra loro , o concordemente , o con maggioranza di voti , eliggeranno il Segretario , i due Rivisori de' conti , i quattro Sagrestani , i quattro Maestri de' Novizj , e tutti gli

gli altri Offizj di particolare deputazione , riguardanti particolari cure, ed incombenſe nella Compagnia . In tale Elezione ben vero , dovranno conſiderare , che il Segretario ſia perſona inteſa delle Regole , e degli intereſſi della Compagnia , e capace ad adempiere il ſuo impiego , di cui ſi dirà in appreſſo ; e che abbia dalla ſua condizione , o dalle ſue Cariche tempo ſufficiente da impiegarlo nel detto Offizio . Così parimenti , e relativamente agli altri accennati Offizi . Ben vero così il Segretario , che gli altri Offiziali tutti poſſano eſſere da' Superiori confermati . Ed in rapporto a' Riviſori de' Conti , poicchè la noſtra Compagnia ha un Razionale con proviſione ſtabilita , il cui Carico ſi è quello di portar diſtintamente , ed a guiſa , che ſi pratica da tutti i Luoghi pubblici , la Scrittura dell' Introito , ed Eſito della Compagnia medeſima , facendone l' Introito , ed Eſito per mezzo di pubblici Banchi ; dovranno eliggerſi per Riviſori perſone , che ſappiano il regolamento di tale Scrittura, giuſta l' obbligo del loro Offizio , di cui in appreſſo ſi farà parola . E tale Elezione degli Offiziali ſuddetti , da i ſuddetti Superiori nella Domenica ſeguente ſi farà nota in Compagnia , e ſi darà a medeſimi Offiziali l' eſercizio .

CA-

# CAPO IV.

## *Dell' Offizio, ed autorità del Superiore, e suoi Assistenti.*

IL Superiore della Compagnia, e suoi Assistenti, siccome rappresentano l' intera Compagnia, ed il Capo di essa, così debbano essere riguardati con tutta la venerazione, e rispetto. Non deve però il Superiore, nè da per se stesso, nè unito con gli Assistenti punto alterare, o cambiare, nè derogare, o interpetrare verun Capo delle Regole; ma sibene dove talora accada interpetrazione di alcun Capo di esse Regole, o per avventura qualche cambiamento dell' ordine esteriore, si debba proporre in Congregazione generale; affinchè qualunque interpetrazione, o risoluzione si prenda colla volontà, e consenso dell' intera Compagnia, mercè la maggioranza de i voti segreti de i Fratelli in essa intervenienti, per lo mezo della bussola, e colla concorrenza della maggior parte de' voti. Parimenti non si potrà dal solo Superiore, o da esso unito con gli Assistenti, risolvere qualunque cosa, che riguardi vendita, compra, ipo-

ipoteca, o cessione di roba, o di diritto della Compagnia, dovendosi tutto ciò nella intera Compagnia proporre, e con i voti segreti, come sopra, della maggior parte di essi risolvere. Similmente siccome appartiene al Superiore il ricevere le domande di coloro, che desiderano di essere ammessi nella nostra Compagnia, così debba egli proporle alla Compagnia medesima per dare a simili domande quel corso, che sarà in appresso in queste Regole spiegato. Ed ugualmente accadendo cosa, che importi il dovere cassare taluno de' Confratelli dalla Compagnia, debba il Superiore proporlo in Congregazione per procedersi in quella guisa, che altresì in appresso sarà spiegato. Ben vero qualunque cosa occorra proporsi in Compagnia, dovrà precedere la chiamata de' Confratelli, d' ordine del Superiore, e suoi Assistenti, purchè non sia assente dalla Capitale, o da altra legittima causa impedito, nel qual caso la chiamata si ordinerà da' due Assistenti. E fatta tal chiamata, per lo giorno determinato, l' affare si proponga in Compagnia coll' intervento di uno almeno del Governo. Ben inteso, che nelle cose economiche da risolversi da' Superiori, debba concorrervi l' uniformità di due almeno di essi, ed in caso di parità debba risolversi in Congregazione. Sarà però in

fa-

facoltà del Superiore, e de' ſuoi Aſſiſtenti il dar gli ordini per la proviſta di tutte le coſe, che ordinariamente biſognano nella noſtra Compagnia, e per lo pagamento de i Salarj ſtabiliti, e dell' Elemoſine ſolite; come altresì ſarà in facoltà de i medeſimi l' ordinare qualche ſpeſa eſtraordinaria neceſſaria, che occorra per la Compagnia, purchè non ecceda la ſomma di docati dodici: e quando tale ſpeſa biſognevole ecceda detta ſomma, ſi debba proporre in Compagnia, e riſolvere colla maggior parte de' voti de' Fratelli intervenienti. Reſta però in libertà del Governo il diſporre per una ſol volta nel corſo di un anno della ſomma di docati dodici per ſovvenzioni, che ſtimeranno opportune.

# CAPO V.

## *Dell' Offizio del Segretario.*

IL buon ordine delle coſe richiede, che di tutte le riſoluzióni, e determinazioni di qualunque Comunità, ſi tenga regiſtro, o memoria: quindi il principale Offizio di Secretario della noſtra Compagnia, ſi è quello di regiſtrare eſattamente, e con buon ordine, e chia-

e chiarezza ogni determinazione, che si prenda, o da i soli Superiori, o da medesimi uniti con i Consultori, dove l' uopo il richiegga; o dopo essersi l' affare proposto, e determinato nell' intera Compagnia, quando così prescrivano le Regole. A tale obietto il Segretario formerà il libro degli Appuntamenti, in cui secondo l' ordine de' tempi anderà notando le determinazioni ne i giorni stessi, che saran prese, senza dilazione di tempo: e formerà altresì ben ordinatamente il libro delle Conclusioni, per quelle tali determinazioni, che dovendo servire di norma, e di regola per qualche preciso affare, e per qualche punto generale, conviene, che siano ben ragionatamente distese: e sarà cura di esso Segretario far sì, che le Conclusioni vengano da Superiori segnate, e soscritte: e quando occorra, per regolarità delle scritture, o per compiere alcun atto legittimo, dovrà egli il Segretario, con intelligenza de' Superiori, e non altrimenti, estrarre le Copie, che per avventura bisogneranno di taluna Conclusione, o Appuntamento. E dovendo il Segretario intervenire in tutti i giorni, in cui si unisce la Compagnia, per quanto gli sia possibile, principalmente non dovrà essere assente da quelle unioni, o dell' intera Compagnia, o de' Superiori, o di questi, e de' Consultori,

 nel-

nelle quali alcuna cosa si abbia a risolvere, o determinare, dovendo egli il Segretario prendere memoria di ciò, che verrà risoluto; e quando le risoluzioni si prendano, a tenore delle Regole, con precedenti voti de' Confratelli, dovrà egli il Segretario notare tutti coloro, che v' intervengano, numerare i voti in presenza de' Superiori, ed avvertire al numero di essi, che concorrono per l' affermativa. Ed in assenza del Segretario si dovrà da Superiori destinare persona, per quella volta a disimpegnare tal carica. Parimenti è Uffizio del Segretario formare altro libro, in cui debba notare l' intervento de' Confratelli nella Compagnia, notandovi anche le legittime scuse, ch' essi producono, e i permessi, che ad essi da Superiori per legitime cause vengano accordate, per l' assenza di alcun determinato tempo: nel qual libro altresì noterà gli adempimenti delle recite degli Ufficj, le celebrazioni degli Anniversarj, l' Esequie de' Confratelli, de' Carcerati, e de' poveri di Città, ed ogni altra funzione, che si adempia nella Compagnia. Egualmente appartiene al Segretario di aver la cura di tutte le scritture, che si producono riguardanti gl' interessi della Compagnia, e far sì, che si conservino nell' Archivio, registrate a loro luoghi. Finalmente tutti gli ordini, che daran-

ranno i Superiori in esecuzione delle Regole, e per lo buon sistema della Compagnia, per mezo del Segretario saranno distribuiti, e comunicati, e specialmente nell' ordinare, e distribuire, con intelligenza de' Superiori, le incumbenze a ciascun Fratello, in tutte le funzioni, così nella Compagnia, che fuori di essa, in occasione o di Processioni, o di Esequie, giusta l' antico solito, e costume.

# CAPO VI.

## *Dell' Offizio de' Maestri de' Novizj.*

DAlla istruzione sollecita de' novelli Confratelli dipende l' esatta condotta dell' intera Compagnia. Cotesta istruzione forma l' obietto, e la cura de' Maestri de' Novizj. Essi riceveranno dal Superiore le dimande di coloro, che desiderano entrare nella Compagnia, e con ogni diligenza, e possibile segretezza, prenderanno minuto informo della qualità, e delle circostanze di essi, con farne indi esatta relazione in iscritto a Superiori, onde possano risolvere, se a tenore dell' Istituto, e

delle Regole della Compagnia siano i ricorrenti atti ad esser ricevuti, dalla quale relazione dipende il proporsi le loro dimande. Appartiene a Maestri de' Novizj il render questi istrutti delle Regole della Compagnia, e de' doveri di essi, e di tutto ciò, che si deve fare negli Esercizj della Compagnia, affinche non accada disordine, o incompostezza, con ammirazione degli altri.

# CAPO VII.

## *Dell' Offizio de' Rivisori de' Conti.*

SEbbene la nostra Compagnia abbia un Razionale provisionato, da cui si porta innanzi un' esatta Scrittura d' introito, e di esito della stessa, in conformità di ciò, che si pratica da i Luoghi Pij, e Monti più rispettabili di questa Capitale, portandosi tutti li pagamenti, e tutto l' introito per Banco: pur nondimeno tra l' Uffiziali della Compagnia medesima, che si eliggono ogni anno da Superiori, nella maniera come sopra, sta prescritto, vi sono due Confratelli Rivisori de'

de' Conti . L' Offizio di questi deve ragirarsi non solo nell' osservare in fine di ogni anno il conto , che si produce dal detto Razionale, con riferire, dove lo crederanno necessario, tutto ciò, che conviene a i Superiori ; ma benanche nell' invigilare all' esattezza della Scrittura ; affinchè in essa non accada nè attrasso , nè confusione veruna ; ed accadendovi, dovranno riferirlo a Superiori, per lo conveniente riparo .

# CAPO VIII

## *Dell' Offizio de' Sagrestani .*

LA cura del Divin Culto , e della proprietà delle cose al medesimo appartenenti forma l' objetto dell' Offizio de' Sagrestani , i quali al numero di quattro, eletti da i Superiori, debbano principalmente invigilare , perche l' Oratorio , e la Cappella di esso siano mantenuti con decenza , e pulitezza : e se bene abbia la nostra Compagnia un Sacerdote Sagrestano , ed alquanti Cherici provisionati , i quali invigilando per la pubblica Chiesa di detta Compagnia, vengono benanche ad assistere nell' Oratorio di essa ; pur tuttavia conviene , che per det-

to Oratorio vi sia particolar cura de' Confratelli Sagrestani. Essi adunque prenderanno conto di tutte le sagre Suppellettili, e d'ogn' altro; e dove conoscano il bisogno di rinovarle, o formarne delle nuove, lo parteciperanno a' Superiori, onde si provegga il conveniente.

E per la conservazione del tutto, non permetteranno mai, che cosa alcuna si estragga fuori della Compagnia, senza l' espresso permesso de' Superiori.

# CAPO IX.

## *De' doveri, ed obblighi de' Confratelli.*

LE divote Adunanze sono piamente introdotte per dare maggior lode a Dio, per più efficacemente impetrare le Divine Benedizioni, e per accendersi vicendevolmente nel Divino Servigio, e negli Esercizj di Pietà; essendosi dichiarato il Divin Redentore, esser egli nel mezo di coloro, che congregati sono nel suo Nome. Quindi a proporzione della frequenza di tali unioni proviene il frutto delle mede-

desime ; e perciò ciascun Confratello non deve tralasciare , senza ragionevole , e legitimo impedimento , intervenire nella Compagnia , e nelle unioni di essa , in tutti i giorni stabiliti , ed ordinarj , come sono tutte le Domeniche dell' anno , e tutti i giorni festivi . Parimenti ciaschedun Fratello deve intervenire in tutte le sollenni funzioni annuali ; ed in tutte le volte , che precedente avviso , con i soliti Cartellini , sarà invitato all' associamento de' Cadaveri de' Confratelli , o de' Poveri , o de' Carcerati , come si dirà in appresso . Ma ciaschedun Fratello deve avere special. cura d' intervenire nella Compagnia in quelle volte , che , precedente ordine de' Superiori , sarà avvisato , per trattarsi gli affari , che riguardano il bene Spirituale , o temporale della Compagnia medesima , giacche co' scambievoli lumi , e consigli , giusta la disposizione della Divina Providenza , si debbono gli Uomini tra loro , e specialmente i Confratelli , vicendevolmente ajutare. Nè perche taluno sia , o si reputi insufficiente a dar sentimento , o consiglio , si debba da tal dovere dispensare , essendo riserbato alla stessa eterna Providenza , servirsi talora de i mezi , che gli uomini riputano i meno opportuni , ed eliggere i debili per confondere i Savj , ed i Potenti del Secolo .

Ed affinche ſia indiſpenſabile il dovere de' Fratelli d'intervenire nella Compagnia , oltre a rimanerne ciaſcuno internamente incaricato innanzi a Dio , coſicche non poſſa diſpenſarſene giammai , ſe non in caſo di vero , e legitimo impedimento , viene preſcritto , che qualunque Confratello non intervenendo in Compagnia il giorno di Congregazione , o di Eſequie , per lo ſpazio di meſi tre , elaſſi detti meſi tre , ſi reputi , e divenga contumace d' intervento , ma tale contumacia ſi poſſa purgare , intervenendo una ſol volta . Della pena di contumacia ſi parlerà nel ſeguente Capo .

Ma poiche negli Uomini ſavj più della pena debbe aver luogo la ragione , non tralaſceranno principalmente i Superiori invigilare , che neſſun Fratello perſeveri nella contumacia , con uſare quelle inſinuazioni , ed ammonizioni , che lo zelo , la carità , e la prudenza unite inſieme ſapranno ſomminiſtrare .

E conciofiachè le pie , e divote Adunanze ſono introdotte per le lodi di Dio , e per lo bene delle Anime , non già per ſervir d'occaſione ad inutili , ed ozioſi diſcorſi , ciaſcun Confratello intervenendo nella Compagnia , ſenza fermarſi in altri luoghi di eſſa inutilmente , debba entrare nell' Oratorio , e dopo il permeſſo de' Superiori , giuſta il ſolito , prendere il

il suo luogo, evitando le ciarle con chi è d' appresso, ed ivi fermandosi per tutto il tempo degli esercizj di pietà, che vi si fanno, e delle recite dell' Uffizj, e dell' altre preci, durante qual tempo grave scandalo si darebbe altrui, se talun Confratello altrove uscisse a dimorare: nè mai s' intenda intervenuto in Congregazione Colui, che non entra nell' Oratorio, o che senza permesso de' Superiori ne parta, prima che sian compiti i divoti Esercizj.

Richiede parimenti il buon ordine, e conviene ad evitare la confusione, che nessun Confratello nel trattare, e proporsi gli affari della Compagnia, si avanzi a dire il suo sentimento, senza esserne a suo luogo dimandato. Che se taluno abbia a proporre cosa nella Compagnia intera Congregata, non possa, nè debba farlo, senza prima communicarlo a' Superiori, e chiederne il permesso; e quando l' affare sia totalmente nuovo, ovvero altra volta proposto, e non approvato, debba ciaschedun Fratello proporlo a' Superiori, perche si esamini, o meglio se ne considerino le ragioni, innanzi che si proponga in Compagnia.

E poiche la debolezza dell' uomo soventi volte fa trascurare, e porre in non cale i più sacri doveri, se talun Confratello oprerà contro li espressati obblighi, come egualmente se nella con-

condotta della sua vita caggia in positivi errori manifesti, e si allontani dal vivere onesto, e Cristiano; i Superiori, tostoche ne sian fatti consapevoli, usando della prudenza, e della moderazione, procureranno, che quel tale Confratello si emendi, mercè le fraterne ammonizioni. Ben vero ciò non debba servir di motivo a niuno di andare sindacando l' altrui condotta fuora del bisogno. Che se alle replicate ammonizioni non segua l' emenda, e gli errori sian tali, che rechino scandalo ad altrui, i Superiori uniti, anche con i Consultori, qualora lo stimino, ne prenderanno esatta cognizione, esaminando, se convenga procedere al cassare quel tale Confratello dalla Compagnia; e quando essi per uniformità, o per maggioranza di Pareri, così conchiudano, proporranno in Congregazione generale, a tal' uopo unita, la conchiusa cassazione, che rimarrà risoluta, e determinata, precedente la concorrenza de' voti segreti di due terze parti de' Fratelli intervenienti, e così conchiuso si manderà formale imbasciata al Fratello medesimo, che non vedendosi la sua emendazione, la Compagnia sarebbe in voto di procedere alla di lui cassazione, e che perciò si astenga per allora intervenire in Congregazione fino a nuova determinazione; e frattanto si reputi quel Fratello contumace,

mace , ed inabilitato a godere di qualunque vantaggio , e benefizio della Compagnia . Ben vero nel caso , che il numero de' Fratelli intervenienti sia tale , che non si possan formare , e dividere i due terzi , si osserverà quanto sta stabilito in appresso rispetto all' ammissione de' Confratelli ; affinchè non altrimenti siegua la cassazione , che come segue l' ammissione di essi .

# C A P O X.

## *Della contribuzione de' Confratelli*

POichè con gli scambievoli ajuti si son formate , e si mantengono le Pie Adunanze , e si supplisce a quel , che bisogna per l' esercizio dell' opere di Pietà , ciaschedun Confratello nell' essere ammesso alla Compagnia dovrà contribuire la somma di docati quindeci prontamente , e tale somma resterà introitata a beneficio del Monte de' Morti , per gli Suffragj di Messe 500. , che dal medesimo si fanno in morte di ciaschedun Confratello , celebrare . Ed all' incontro dalla Compagnia si somministrerà , e ter-

e terrà pronto per ciaſchedun de' Confratelli l' Abito , o ſia Sacco , col ſuo Cappuccio, ſcarpe, e tutt' altro, che abbiſogni; ſiccome i Confratelli riceveranno dalla Compagnia , nella guiſa , che in appreſſo sarà ſpiegato , nel tempo della loro morte i Suffragj di Meſſe cinquecento , il Parato colle cere corriſpondenti nella Caſa , o non volendoſi , in vece di eſſo altre Meſſe cento ; e l' aſſociazione , o nella Sepoltura gentilizia , o nella Chieſa della Compagnia , o in altra Chieſa, che dal Fratello defonto ſia ſtata eletta; e la recita dell' Uffizio grande colle ſolite preci : Ben' inteſo, che 'l Parato ſudetto in Caſa colle cere corriſpondenti ſi accorderà ſolamente a quei Fratelli, che dalla noſtra Compagnia ſaranno aſſociati . Di ſorta che a quegli altri Fratelli, che non verranno dalla noſtra Compagnia aſſociati , ſe li dovranno in vece del Parato far celebrare altre Meſſe cento . Con ciò però non s' intenda minorato punto il numero delle Meſſe ſettecento , o ſeicento , che ſpettano a quei Fratelli , che ſecondo prima ſi pratticava, han pagato docati venticinque , o venti nella loro ammiſſione . Oltre a ciò ciaſcheduno Confratello dovrà contribuire a beneficio della Compagnia , in ciaſchedun anno, carlini nove , ovvero, pagando per una ſol volta docati quindeci , rimarrà eſente da tale contri-

tribuzione. Benvero Colui, che nell' esser ammesso alla Compagnia abbia compiti gli anni cinquanta, oltre de' sudetti docati quindeci di pagamento nell' ammissione, debba necessariamente pagare i ducati quindeci in affrancazione delle mesate, dalla cui contribuzione rimarrà esente, rimanendo in arbitrio de' Superiori l' accrescere il pagamento dell' ammissione a proporzione dell' età, per coloro, che abbian compito l' anno cinquantesimo. Venendo però richiesta l' ammissione nella Compagnia di taluno, che abbia oltrepassati gli anni cinquanta, ma non già gli anni sessanta, e vi concorrano circostanze, che persuadono di ammetterlo, senza obligarlo al pagamento de' ducati quindeci, per l' affrancazione delle mesate, in tal caso possano i Superiori proporlo in Compagnia, per risolvere se debba accordarsi il riceversi tale Confratello, senza l' affrancazione suddetta delle mesate, colla concorrenza di uno di più della mettà de' voti degl' intervenienti, per poi procedersi al dippiù per l' ammissione di tale Confratello, come in altro Capo è stabilito: Riserbandosi però la nostra Compagnia la facoltà economica di accrescere, o diminuire il pagamento suddetto de' docati quindeci per l' ingresso, e la contribuzione degli annui carlini nove, che ciaschedun Fratello deve pagare, come altresì di aumentare,

tare, o minorare il numero delle Messe 500., e tutti gli altri beneficj, che godono i Fratelli della medesima, secondocchè permetteranno le circostanze delle maggiori, o minori rendite della Compagnia, e delle spese estraordinarie, che da tempo in tempo occorrano. E qualunque Confratello trascuri tal pagamento di mesate, per lo spazio di un' anno, e mesi quattro, incorra nella contumacia, durante la quale non avrà voto ne attivo, ne passivo.

Il Confratello, che morrà essendo contumace, non goderà de' suffragj, nè dell' associazione, o di altro: Benvero morendo il Fratello contumace soltanto di venuta, cioè non essendo intervenuto in Compagnia per lo spazio di mesi tre, come sopra, goderà soltanto dell' associazione, e del Parato, colle ceri corrispondenti nella casa. Ma se accada, che taluno Confratello muoja contumace di venuta per qualche causale circostanza, ed altronde il detto Confratello sia stato meritevole di riguardi per assiduità, e zelo dimostrato antecedenmente in Compagnia, in tal caso resti in arbitrio de' Superiori di proporre in Compagnia, per risolversi con maggioranza di voti, cioè colla concorrenza di uno dippiù della mettà degl' intervenienti, di far celebrare per quel tale Fratello o tutte, o porzione delle Messe

500.

500. E morendo il Fratello contumace soltanto di pagamento di mesate, non già d' intervento, qualora dagli Eredi si paghino ducati trenta, e l' attrasso, e decorso delle mesate, avrà l' associazione, e parato, e cere, e goderà il suffragio delle Messe. Nel caso finalmente, talun Confratello morisse contumace così di venuta, che di mesate, qualora dagli Eredi si paghino ducati trenta per la contumacia, e tutto il decorso, ed attrasso delle mesate, avrà l' associazione, e l' apparato colle cere, senza che però goda il suffragio delle Messe. Ma nel caso, che talun Confratello muoja contumace di venuta, e di paga, e si sodisfi dagli Eredi l' attrasso di mesate, e la contumacia di docati trenta, e tal Confratello abbia merito nella Compagnia: in tal caso, oltre l' associazione, ed apparato, e cere, resti in arbitrio de' Superiori di proporre in Compagnia, e colla maggioranza de' voti, cioè colla concorrenza di uno dippiù della metà degl' intervenienti, risolversi di dare a tal Confratello meritevole il suffragio di sole cento, o due cento Messe.

Ben inteso, che tutti i Confratelli, i quali abbian compito l' anno trentesimo di Confratellanza, purche non si ritrovino contumaci nè di venuta, nè di mesate, restino esenti dall' intervento soltanto in Compagnia: potendo pur-

purgar la contumacia coll' intervento di una sol volta, e col pagamento. Ed inoltre qualunque Confratello, che compito non abbia l' anno trigesimo di Confratellanza, non sia esente dall' intervenire, se non quando vi sia legitima causa d' infermità, di gravi impieghi publici, o di Regal servigio, o di assenza, ovvero altra consimile giusta causa, che sembrerà degna di scusa. E quando l' impedimento legitimo sia temporaneo, si possa da Superiori accordare il permesso di non intervenire, prendendo cognizione della giusta Causa: purche tal permesso sia limitato, e non ecceda lo spazio di un'anno, da prorogarsi, e rinnovarsi, qualora l'impedimento legittimo duri tuttavia. E quante volte il giusto allegato impedimento sia durevole, e perpetuo l' anzidetto permesso di non intervenire non si possa accordare altrimenti, che proponendosi in Congregazione a tale objetto unita, precedente chiamata.

CA-

# CAPO XI.

## *Delle qualità, che si ricercano in coloro, che desiderano essere ascritti nella Compagnia; e del modo di ricevere i Novizj.*

IL decoro, e l'aumento della Compagnia principalmente dipende dalla scelta, e diligenza sulle persone, che alla medesima vengano ascritte. Quindi siccome nella nostra Compagnia non vi ha numero prefisso de' Confratelli, così conviene che si richieggano le qualità le più proprie ad assicurare, per quanto da uom si possa, la buona riuscita di Colui, che desidera di esservi ascritto; onde ridondi al bene di lui, all' onore della Compagnia, ed al servigio di Dio, e del Prossimo. E poichè la buona educazione è il fondamento de' buoni costumi, e questa dipende dalla qualità delle Famiglie, e dalle Circostanze degl' impieghi, che si siano esercitati, o che si esercitano: perciò spe-

 cial

cial cura converrà prendere intorno alle qualità familiari, ed alla Condizione della persona, onde non si digeneri da quel, che finonora nella nostra Compagnia su di ciò si è osservato.

Però ad objetto, che coloro, che si ammettono per Confratelli nella nostra Compagnia abbiano età proporzionata al servigio, ed al decoro di essa, si prescrive, che non possano ammettersi, e riceversi nella Compagnia, se non quelli, che abbian compiti gli anni sedici di loro età: eccetto solo i Figli de' Confratelli, per i quali si stabilisce, che basti l'età di anni quattordici compiti.

Chiunque per tanto desidera di essere ascritto nella nostra Compagnia dovrà porgerne ricorso a' Superiori, o a drittura, o per mezo di altro graduato Confratello, e dal Superiore, communicatolo prima agli Assistenti, si proporrà in Congregazione; dopo la Celebrazione delle Messe, e dopo recitato l'Uffizio, precedente chiamata speciale nella stessa guisa, che si deve praticare nell'ammissione, come appresso si dirà; e nel tempo istesso se ne commetterà dallo stesso Superiore l'informo ad uno de' Maestri de' Novizj, facendolo noto in Congregazione, affinchè ciaschedun Confratello possa al medesimo partecipare i dubj, che forse ci abbia. Susseguentemente

fra

frà lo spazio di giorni quindeci, il Maestro de' Novizj del risultato dell' informo presone, così delle qualità personali, come de' costumi, e degl' impieghi; farà distinta relazione al Superiori, i quali non trovando cosa che osti a tenore delle Regole, e costume della nostra Compagnia, dopo detti giorni quindeci proporrano in Compagnia, dopo la celebrazione delle Messe, e della recita dell' Uffizio, come sopra, la richiesta, e le notizie risultate dall' informo, e ciò coll' intervento almeno di uno de' Superiori. Indi faranno precedere l' avviso a tutti i Confratelli, per lo mezo de' soliti viglietti, perchè intervenghino nel giorno designato, per l' ordinata riceziohe: ed in esso determinato giorno, compiute le Messe, e l' Uffizio, com innanzi sta avvertito, propostosi dal Superiore la richiesta, e l' informo ricevutone, si procederà alla bussolazione, per voti segreti, e resterà ricevuto per Confratello il ricorrente, mercè del concorso di due terzi de' voti de' Fratelli intervenienti. Benvero nel caso di mancanza di un sol voto per compiere le due terze parti, come sarebbe nel caso dell' intervento di 32 Confratelli, la concorrenza di ventuno voti affermativi includa. Ma non mai si possa procedere a bussolazione, ed ammissione di nuovi Confratelli, se non coll' intervento almeno di uno de' Superio-

periori, e di dodici Confratelli; talche tra Superiori, e Confratelli debbano intervenirvi, per lo meno, tredici votanti. E seguita nel modo già detto l' ammissione, dal Superiore si manderà l' avviso al nuovamente ricevuto Confratello, perche venga a vestir l' abito della Compagnia nel giorno, che gli sarà dinotato; e ciò si eseguirà colla funzione solita praticarsi nella nostra Compagnia. Ben inteso, che qualora taluno, che sia ammesso alla Compagnia non venga a vestirne l'abito fra lo spazio di un mese, sarà riputato, come se non mai fosse stato ammesso: e dopo tal tempo richiedendo di esservi ammesso, dovrà novellamente bussolarsi in Compagnia, precedente speciale chiamata. E nel caso, che per la mancanza delle due terze parti de' voti resti il ricorrente escluso, non si possi altrimenti riproporre, e ricevere, se non che procedendosi a nuova bussolazione, in altro determinato giorno, e nel tempo dello stesso Governo.

CA-

# CAPO XII.

## *Degli eſercizj di pietà, che ſi eſercitano nella noſtra Compagnia*

LO ſcopo principale delle Pie Adunanze ſi è l'eſercizio delle virtù Criſtiane, che conducono alla ſalvezza delle Anime, ed al bene del Proſſimo,

Il primo rapporto contiene gli eſercizj divoti verſo Dio: il ſecondo gli altri verſo il proſſimo. In quanto al primo, nella noſtra Compagnia ſi adempie colla frequenza de' Sagramenti della Confeſſione, e della Communione, e colla recita de' Divini Uffizj, e delle divote preci. Da ciò ſi ordina, che tutti i Confratelli della noſtra Compagnia debbano frequentemente confeſſarſi, ed unitamente, e ſpeſſo, e principalmente ne' giorni ſtabiliti, prendere la Sacra Eucariſtia, mercè la quale ſi rinova la memoria della prezioſa morte di Gesù Criſto, e la più perfetta unione con eſſo lui: Convenendo anche all' edificazione degli altri, che vegganſi le opere buone, e ſe ne

renda lode all'eterno Padre de Lumi, da cui proviene ogni bene. Per lo stesso fine, e per lo *Suffragio* delle Anime de' trapassati, nella nostra Compagnia, dopo alcune preci, colle quali s'incomincia l'unione, si celebrano due Messe, indi si recita l'Ufficio de' Defonti nei giorni, che sono per tal recita segnati, o che vengono indicati preventivamente nelle occasioni di Funerali, o prescritti dai primi disponenti, ovvero, che si prescelgano in occasione di morte de' Confratelli. Susseguentemente si ascolta il Sermone dall' ordinario Predicatore: e finalmente si termina l'unione con alcune altre solite preghiere, in memoria della Santissima Croce, sotto il cui Titolo è la nostra Compagnia: altre preghiere dirette alla Vergine Madre, ed altre finalmente per lo bene della Chiesa, e de' nostri Augustissimi Sovrani.

In quanto poi agli Esercizj, che riguardano la Carità col Prossimo, ed al bene del Pubblico, la nostra Compagnia gli adempie, principalmente nell' esequie de' Confratelli: indi in quelle de' Carcerati, e de' poveri. Che perciò accadendo la morte di ciaschedun Confratello, datosene subito l' avviso alla nostra Compagnia, il Sagrestano *Sacerdote* avrà la cura di parteciparlo a' Superiori, da cui stabilitasi l' ora conveniente, si manderà l' avviso a tutti i Con-

i Confratelli colle solite cartelline, e dovrà ciascheduno intervenire, eccetto quelli, cui osti legitimo effettivo impedimento; ed uniti tutti nella Compagnia, e vestiti uniformamente del Sacco, il Superiore, o chi terrà luogo di esso, destinerà un Confratello a portare il Confalone, distribuirà le Coppie di tutti Coloro, che intervengono, e gli ultimi sei, che facciano l' uffiziatura nella Casa del Defonto, e che vadino intorno al Feretro, portando i fiocchi della Coltra: ed in fine terminerà la Compagnia il Superiore, o chi farà le veci di esso, che sarà sempre uno del Governo dell' anno precedente, o in assenza di esso il Fratello più antico, fra coloro che v' intervengano. Fatta tal destinazione, e messa in iscritto dal Segretario, dal Superiore sarà dato il segno, per cui, dette le solite preci nell' Oratorio, e letta la nota della destinazione suddetta de' Confratelli, si avvieranno essi processionalmente secondo la loro destinazione, senza che a niuno si permetta prescegliere il proprio Compagno, e recitando ciascuna Coppia sotto voce l' Ufficio, che recheranno in mano; lo stesso egualmente pratticandosi nell' andare, che nel ritorno fino alla nostra Chiesa, o fino a quella, ove il defonto per elezione, o per Cappella gentilizia abbia ordinato sepellirsi.

Così parimenti nell' esequie de' Carcerati, o de'

 pove-

poveri verrà praticato ; colla diversità , che nell' esequie de' Carcerati , giunta la Compagnia nel Cortile del Palazzo Capuano, ove il Cadavero sarà condotto , o giunta innanzi l' abitazione del povero Defonto , ivi recitate le preci , colui , che porterà il Confalone, prenderà dal Superiore , o da chi fa le veci di esso , l' ordine , per quale Chiesa debba incaminarsi l' esequie , ed indi si anticiperà alla Chiesa destinata l' avviso , per mezo de' Cherici , per così eseguirsi ; giusta le facoltà , e privilegj della nostra Compagnia più volte confermata con Reali Dispacci di S. M. Cattolica.

CA-

# CATALOGO
## DE' SIGNORI FRATELLI
## *Ascritti nell' Augustissima Compagnia della Disciplina della S. Croce, secondo la loro anzianità.*

Superiore : Fr. D. Cesare Davolos , Duca della Celenza , e Principe di Torrebruna

Primo Assistente : Fr. D. Giovanni del Pezzo, de Principi di S. Pio , Marchese di Civita.

Secondo Assistente : Fr. D. Francescantonio Rodoero

Segretario : Fr. D. Nicola Salsano di Pietro

Fr. D. Giacomo Francesco Milano , Marchese di S. Giorgio , Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro, e S. Spirito , Gentiluomo di Camera di S. M. , e Consigliere di Stato

Fr.

Fr. D. Domenico Cataneo Principe di S. Nicandro , Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro , e Configliere di Stato
Fr. D. Michele Amedrano Marchefe de' Matonti
Fr. D. Nicola Amedrano de' Marchefi de' Matonti
Fr. D. Angelo Milo
Fr. D. Filippo Carafa Conte di Cerreto , de' Duchi di Maddaloni
Fr. D. Francefco Celli , Duca di Frifia
Fr. D. Bartolomeo di Capua , Principe della Riccia , e Conte di Altavilla , Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro , Grande di Spagna , e Capitan della Guardia di S. M. C.
Fr. D. Baldaffarre Marchefe Cito , Prefidente del Sacro Regio Configlio
Fr. D. Angelo Cavalcanti , Marchefe di Verbicaro , e Luogotenente della Regia Camera della Summaria
Fr. D. Nicola Sanfeverino de' Prencipi di Bifignano, Principe di Pacecco , Brigadiere degli Eferciti di S. M.
Fr. D. Alefandro Perfico
Fr. D. Ignazio Sambiafe
Fr. D. Marcantonio Principe
Fr. D. Euftachio Caracciolo , Principe di Pettoranello
Fr. D. Cefare Conte Coppola , Prefidente della Regia Camera della Summaria , e Sopraintendente della Regia Zecca

Fr.

Fr. D. Luzio di Sangro Duca di Casacalenda
Fr. D. Giovanni Pignatelli, Principe di Monteroduni
Fr. D. Pietro Figliola, Duca di Civita S. Angiolo
Fr. Sacerdote D. Gennaro Sergio
Fr. D. Giulio Maria Torno Aldana
Fr. D. Ramiro Marchese de Ruggiero
Fr. D. Filippo Sarno de' Baroni di S. Giorgio
Fr. Monsignore D. Domenico Mirella de' Principi di Teora
Fr. Sacerdote D. Liborio Leto de' Duchi di Polignano
Fr. Sacerdote D. Antonio Figliola
Fr. D. Gio: Andrea Basile
Fr. D. Domenico Como
Fr. D. Agnello de Siena
Fr. Sacerdote D. Giuseppe Corvo de' Padri dell' Oratorio
Fr. D. Andrea Marchese Sarno
Fr. D. Giuseppe Sarno
Fr. D. Gioacchino Mazzei
Fr. D. Matteo delli Franci
Fr. D. Giuseppe Leto de' Duchi di Polignano
Fr. D. Giuseppe Guerrasio
Fr. D. Domenico de Simone
Fr. D. Nazario Sanfelice Duca di Bagnoli
Fr. D. Domenico Ragni
Fr. Sacerdote D. Biase Amedrano de' Marchesi de' Matonti

Fr.

Fr. Sacerdote D. Carlantonio de Rosa de' Marchesi di Villarosa de' Padri dell' Oratorio
Fr. D. Francesco Macedonio Duca delle Grottolelle
Fr. D. Vincenzo de Simone
Fr. D. Lelio Pisani Massamormile
Fr. Sacerdote D. Gennaro Corvo
Fr. D. Carlo Carafa Principe di Belvedere Gentiluomo di Camera di esercizio di S. M.
Fr. D. Giovanni Giura
Fr. Sacerdote D. Giuseppe Salerno
Fr. D. Michelangelo Mormile de' Duchi di Carinara
Fr. D. Carlo Pignatelli Duca di Montecalvo
Fr. D. Antonio Marchese Odoardi
Fr. D. Restanio del Tocco Cantelmo Stuard, Principe di Montemiletto, Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro, e Gentiluomo di Camera di Esercizio di S. M.
Fr. D. Gaetano Albasio
Fr. D. Scipione Cigala de' Principi di Triolo, Principe di Marsico Vetere, e Conte del Sacro Romano Impero
Fr. D. Gennaro Gamboa
Fr. D. Pasquale Caracciolo, Marchese di S. Eramo
Fr. D. Alvaro della Quadra Carafa Principe di S. Lorenzo
Fr. D. Pietro de Franchis

Fr.

Fr. D. Gennaro Pironti Duca di Campagna
Fr. D. Marcantonio Colonna , Principe di Stigliano , Cavaliere del Real Ordine di S.Gennaro , Gentiluomo di Camera di Esercizio di S. M. , e Vicerè in Sicilia
Fr. D. Raffaele Duca Riario Gentiluomo di Camera di Esercizio di S. M.
Fr. D. Ferdinando Giuseppe Ventura Duca di Minervino
Fr. D. Nicola Sarnelli Barone delli Giurani
Fr. D. Nicola Guerrasio
Fr. D. Francesco Mormile de' Duchi di Carinara
Fr. D. Nicola Gaetani Marchese di Cirigliano
Fr. D. Gennaro Salsano di Pietro
Fr. D. Pasquale Narni Manginelli
Fr. Sacerdote D. Filippo delli Franci
Fr. D. Giuseppe Pagliuca
Fr. D. Domenico Mazzara Marchese della Torre
Fr. D. Antonio Otero Segretario di Guerra , e Maresciallo di Campo di S. M.
Fr. D. Giovanni Maria Milano Principe di Ardore , de' Marchesi di S. Giorgio , Gentiluomo di Camera di Esercizio di S. M.
Fr. D. Cesare Biscione
Fr. D. Antonio Crisafulli
Fr. D. Ferdinando Carafa Duca di Calvello
Fr. D. Luiggi di Sangro Marchese di S. Lucido
Fr. D. Tommaso de Rosa Marchese di Villarosa
Fr. D. Saverio Como

Fr.

Fr. D. Gennaro Como
Fr. D. Gio: Battista Marini Principe di S. Gervasio
Fr. D. Carlo Acquaviva d' Aragona de' Conti di Conversano
Fr. D. Francesco Cataneo, Duca di Termoli de' Principi di S. Nicandro, Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro, Gentiluomo di Camera di Esercizio, e Somigliere di Corpo di S. M.
Fr. D. Giacomo Salluzzo Duca di Corigliano
Fr. D. Tommaso Firrao Principe di S. Agata
Fr. D. Francesco Marino Caracciolo Principe di Avellino, e Gran Cancelliere del Regno
Fr. D. Marino Francesco Caracciolo Duca dell' Atripalda de' Principi di Avellino, e Gentiluomo di Camera di Esercizio di S. M.
Fr. D. Carlo Loffredo Marchese di Trivico, Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro, e Gentiluomo di Camera di Esercizio di S. M.
Fr. D. Antonio Spinelli de' Marchesi di Fuscaldo
Fr. D. Antonio Carafa Duca di Trajetto, Gentiluomo di Camera di Esercizio di S. M.
Fr. D. Michele Principe Pignatelli
Fr. D. Pasquale delli Franci
Fr. D. Giovanni Urbano Tagliavia di Aragona
Fr. D. Cesare del Tocco
Fr. D. Ignazio Anastasio
Fr. D. Domenico Figliola Presidente della Regia Camera
Fr. D. Carlo d' Afflitto Cavaliere dell' Ordine Gerosolimitano

Fr.

Fr. D. Carmine Nicolò Milano Duca di S. Paolo de' Marchesi di S. Giorgio, Maggiordomo di settimana di Sua Maestà.
Fr. D. Luigi Milano Cavaliere dell' Ordine Gerosolimitano de' Marchesi di S. Giorgio
Fr. Sacerdote D. Giuseppe Salsano di Pietro.
Fr. D. Gaetano di Palma.
Fr. D. Nicola de Franchis.
Fr. D. Vincenzo Maria Berio.
Fr. D. Vincenzo Somma Principe del Colle, e Gentiluomo di Camera di Esercizio di S. M.
Fr. D. Gio: Carlo Doria, Principe d' Angri, Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro, e Gentiluomo di Camera di Esercizio di S. M.
Fr. D. Francesco Mazzarotti Marchese di Casella
Fr. D. Francesco d' Aquino, Principe di Caramanico, e Gentiluomo di Camera di Esercizio di S. M.
Fr. D. Luigi d' Aquino, Duca di Casola, de' Principi di Caramanico.
Fr. D. Pietrantonio Petrone Duca di Sessa.
Fr. D. Michele Pisani.
Fr. D. Aniello Mazzarotti.
Fr. D. Ottavio Marchese Costa.
Fr. Sacerdote D. Carlo Arnone.
Fr. D. Giuseppe Celli de' Duchi di Frisia
Fr. D. Nicola Mastellone Marchese di S. Nicolò di Capograsso.
Fr. D. Giuseppe Spinelli Marchese di Fuscaldo,

Ca-

Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro, Gentiluomo di Camera di Esercizio di S. M., e Reggente della G. Corte della Vicaria
Fr. D. Tommaso Lucatelli
Fr. D. Vincenzo Giura
Fr. D. Pasquale Giura
Fr. D. Nicola Cardamone
Fr. D. Francesco Blanco Cavaliere del Real Ordine Costantiniano
Fr. D. Francesco Capece Minutolo, Duca di S. Valentino
Fr. D. Francescantonio Marchese Andreassi
Fr. D. Michele Monforte de' Conti di Campobasso
Fr. D. Francesco Mirelli Principe di Teora
Fr. D. Giuseppe Ponaro
Fr. D. Orazio Marchese, Marchese di Cammarota
Fr. Sacerdote D. Pasquale Giavarella
Fr. D. Orazio Montalcino
Fr. D. Giuseppe Petrone, Marchese di Nisita
Fr. D. Ignazio Costa
Fr. D. Vincenzo Gaudiosi
Fr. D. Vespasiano Giovine Duca di Girasole
Fr. D. Giacomo Albasio
Fr. D. Nicola Grimaldi Cesarini
Fr. D. Nicola Giovine de' Duchi di Girasole
Fr. D. Vincenzo Mattina
Fr. D. Carlo Marchese Cito Giudice della G. C. della Vicaria

Fr.

Fr. D. Cesare Caracciolo Marchese di Pannarano
Fr. D. Antonio Conte Coppola
Fr. Sacerdote D. Pietro Paolo Mastellone de'Marchesi di S. Nicolò de' Capograsso
Fr. D. Antonio Vespoli de' Marchesi di Montagana
Fr. D. Felice Maria Colonna de' Principi di Stigliano
Fr. D. Gio: Battista Caracciolo Principe di Melissano
Fr. D. Nicola Caracciolo Principe di Forino
Fr. D. Luigi Cardamone Giudice della G. C. della Vicaria
Fr. D. Gio: Battista Ussorio Calà Marchese di Villanova
Fr. D. Tristano Caracciolo Marchese di Arena.
Fr. D. Donato Vallè
Fr. D. Giuseppe Emilio Pignone del Carretto
Fr. D. Gio: Battista Pignatelli Principe di Marsico Nuovo, Cavaliere del Real' Ordine di S. Gennaro, e Gentiluomo di Camera di Esercizio di S. M.
Fr. D. Nicola Vespoli Regio Consigliere
Fr. D. Filippo Principe
Fr. D. Ippolito Marchese Porcinari Regio Consigliere
Fr. Sacerdote D. Agostino Crispo
Fr. D. Donato Martino Rodoero
Fr. D. Gio: Leonardo Rodero
Fr. D. Angelo Cesarano de' Baroni di Prata

Fr. D. Placido Dentice Principe di Fraſſo Regio Conſigliere
Fr. D. Michele Ceſarano de' Baroni di Prata
Fr. D. Carlo di Tocco Cantelmo Stuard Duca di Popoli de' Principi di Montemiletto, e Gentiluomo di Camera di Eſercizio di S. M.
Fr. D. Nicola Maria Roſſi Barone di S. Stefano
Fr. D. Tommaſo Principe
Fr. D. Franceſco Sarno Prignano de Baroni di S. Giorgio
Fr. D. Orazio Guidotti Regio Conſigliere
Fr. D. Paolo Guidotti
Fr. D. Franceſco Saverio Eſperti
Fr. D. Vincenzo Spinelli Duca di Laurino
Fr. D. Angelo Sarnelli de' Baroni delli Giurani
Fr D. Nicola Gaetani di Aragona Principe di Piedimonte, e Gentiluomo di Camera di eſercizio di S. M.
Fr. D. Giuſeppe de Laurentiis de Solis
Fr. D. Ettore Maria Pignatelli Duca di Monteleone
Fr. D. Franceſco Caracciolo Duca del Geſſo, e Gentiluomo di Camera di Eſercizio di S. M.
Fr. D. Tommaſo Spinelli Duca di Caivano de' Marcheſi di Fuſcaldo, Gentiluomo di Camera di Eſercizio di S. M.
Fr. D. Ferdinando de Cardenas Principe, e Conte dell' Acerra, e Gentiluomo di Camera

di

di Efercizio di S. M.

Fr. D. Nicola Giufeppe Morbilli Duca di S. Angelo a Frefolone Cavaliere del Reale Ordine Coftantiniano

Fr. D. Pompeo Correale

Fr. D. Ferdinando Capece Minutolo de' Duchi di S. Valentino

Fr. D. Gio: Battifta Marchefe Carignani

Fr. D. Giufeppe Caracciolo Principe della Torella Cavaliere del Real' Ordine di Gennaro, e Gentiluomo di Camera di Efercizio di S. M.

Fr. D. Antonio Maria Quarti Duca di Belgiojofa

Fr. D. Giacomo Milano Marchefe di Poliftena, de' Marchefi di S. Giorgio

Fr. D. Gio: Battifta Correale

Fr. D. Nicola Vincenzo Correale Cavaliere Gerofolimitano

Fr. Sacerdote D. Paolo Protonobiliffimo de' Principi di Muro, e Marchefi di Specchia

Fr. Sacerdote D. Gaetano Pirozzi

Fr. Marchefe D. Leone de Curtis

Fr. D. Gennaro Bafile

Fr. D. Gio: Andrea d' Afflitto

Fr. D. Francefco Anaftafio Barone di Chiufano

Fr. D. Giufeppe Campanile

Fr. D. Apollinare Bernalli

Fr. D. Cefare Gigliani

Fr. D. Giovanni Sanchez de Luna Marchefe di Pafcarola

Fr. D. Bartolomeo de Giorgio
Fr. D. Domenico Carafa de' Principi di S. Lorenzo
Fr. D. Domenico Capece Minutolo de' Duchi di S. Valentino, e Cavaliere Gerosolimitano
Fr. Eminentissimo Signor Cardinale D. Domenico Orsini di Aragona de' Duchi di Gravina, e Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro
Fr. D. Carlantonio de Rosa de' Marchesi di Villarosa
Fr. D. Vincenzo Maria Sambiase Principe di Campana
Fr. D. Michele Caracciolo de' Marchesi di Brienza Cavaliere del Real Ordine Costantiniano
Fr. D. Gennaro Marciano
Fr. D. Francesco Cavalcanti Marchese di Verbicaro
Fr. D. Domenico Marzio Carafa Duca di Maddaloni
Fr. D. Vincenzo delli Franci
Fr. D. Giovanni Battista Salsano di Pietro
Fr. D. Prospero Salsano di Pietro
Fr. D. Tommaso Vargas Macciucca Marchese di Vatolla, e Cavaliere Gerosolimitano
Fr. D. Giovanni Battista Narni Manginelli Cavaliere Gerosolimitano
Fr. D. Giuseppe Battimelli
Fr. D. Michele delli Franci

Fr. D. Alesandro Quinzi Marchese di Petruro
Fr. D. Filippo Mazzocchi Regio Consigliere, e Presidente della Regia Camera
Fr. D. Gaetano Rapolla
Fr. D. Giuseppe Riccardi
Fr. D. Alesandro Capece Minutolo de' Duchi di S. Valentino
Fr. D. Domenico Mazzarotta Marchese di Casella
Fr. D. Pietro Lucatelli
Fr. D. Giacomo Lazzari

IN-

# INDICE

## De' Capitoli delle Regole dell' Augustissima Compagnia della Disciplina della S. Croce.

PREFAZIONE.



CAPO I.



CAPO II.



CAPO III.

CAPO IV.



CAPO V.



CAPO VI.



CAPO VII.



CAPO VIII.



CAPO IX.



CAPO X.



CA-

FINE.

# ARTICOLI ADDIZIONALI

## ALLE REGOLE DELL'AUGUSTISSIMA COMPAGNIA DELLA DISCIPLINA DELLA S. CROCE RIGUARDANTI LA AMMISSIONE DELLE SIGNORE SORELLE NELLA MEDESIMA APPROVATI CON REAL DECRETO DE' 15 APRILE 1827.

*Napoli 15 Aprile 1827.*

## FRANCESCO PRIMO

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE ec. ec. ec.

Veduto il parere della Consulta de' nostri Reali Dominj di quà dal Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue :

ARTICOLO 1.

Sono approvati gli articoli addizionali agli Statuti della Congregazione della Disciplina della S. Croce di Napoli

per la ricezione delle Sorelle, giusta la conclusione annessa al presente Decreto, ad eccezione soltanto dell' art. 6.°, che rimane abolito, lasciandosi alla prudenza della Congregazione di prendere in tali casi quelle determinazioni, che crederà più convenienti.

## ARTICOLO 2.

Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FRANCESCO.

*Il Consigliere Ministro di Stato, Presidente interino del Consiglio de' Ministri*
Firmato — DE' MEDICI.

Per certificato conforme

*Il Consigliere Ministro di Stato, Presidente interino del Consiglio de' Ministri*
Firmato — DE' MEDICI.

Per copia conforme

*Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni*
Firmato — MARCHESE AMATI.

Per copia conforme

*L' Intendente, Presidente del Consiglio generale degli Ospizj*
OTTAJANO.

PER altro, e pel seguente oggetto unita la nostra Augustissima Compagnia della Disciplina della S. Croce, precedendo generale chiamata, nella stanza di Udienza, in numero opportuno alla presenza degli Ecc.mi Signori Governatori Signor Principe di Casapesenna D. Giulio Cesare Bonito, Signor D. Giuseppe Bartoli de' Duchi di Castelpoto 1.° Assistente, Signor D. Gaetano Figliola 2.° Assistente, e Signor Barone D. Francesco Maria Cesarani Vice-Segretario, in assenza del Cavalier D. Filippo Pironti; or da costoro si è fatto conoscere, che meraviglia arrecava a chiunque nel vedere, che unica e sola è la nostra Compagnia tra tante esistenti sì in que-

sta Città , e nel Regno , che non abbia ascritte delle Sorelle , quando la medesima ne' tempi remoti n'era provveduta ; testimonianza in effetti di ciò ne fa un catalogo scritto nella lingua di allora in carta pergamena sistente nel grande Archivio, che nel 13.° Secolo caminando oltre per più anni vedonsi notati Confratelli n.° 1975, e Sorelle n.° 720. Se dunque detta nostra Augustissima Compagnia secoli in dietro conteneva anche delle Sorelle , se al presente è sola in questa Città , tra quelle nobili ed ignobili , che non ne ha ascritte , nel mentre che le stesse possono portare dello utile nello stato attuale , in cui ritrovasi , sì per la nota deficienza della rendita , che per la minorazione de' fratelli , li quali per causa di non poter scrivere per Sorelle le di loro strette congiunte , altrove diriggonsi ad annotare.

Che perciò detti Signori Governatori , qualora la nostra Compagnia fosse condiscendente a tanto , son di parere darsi esecuzione alla seguente norma , dalla quale non possasi giammai alcuno allontanare.

1.° Che per l'ammissione delle Signore Sorelle devesi inviolabilmente osservare quanto prescrive il Cap. II. delle nostre Regole nello ammettersi li Signori Fratelli , dovendo

concorrervi in esse tutti li requisiti richieggonsi dalle medesime, specialmente quelli di nobiltà, ed ancora devono essere in buono stato di salute.

2.° Non possono dette Signore Sorelle essere ricevute se pria non paghino il dritto di entratura alla nostra Augustissima Compagnia ( cui porta il carico di farli l'esequie ) cioè dagli anni 14 a 30 ducati dodici, da questi all' età di anni 40 ducati dieciotto, ed indi rimane a cura degli Ecc.mi Signori di Governo transigere il dritto suddetto per quella summa credono, avendo riguardo alle maggiori, o minori circostanze, che concorrono in colei che aspira di essere ammessa per Sorella, dovendo ancora costei pagare le annuali mesate in carlini ventiquattro a favore della Deputazione del Monte de' Suffragj di detta Compagnia dal giorno della sua aggregazione, osservandosi quanto prescrive la conclusione per Congregazione generale de' 11 Febbrajo 1816, roborata di Real Assenso, che riformò il Cap. X. delle nostre Regole; quale Deputazione rimane tenuta di far celebrare le messe a cadauna Sorella, come appresso si dirà, ed introitare alla detta nostra Compagnia in caso di morte per ciascheduna ducati venti, che sono

in considerazione della spesa, che và ad erogarsi nell' esequie della stessa.

3.° Che mancandosi di pagare da ogni Sorella le suddette annuali mesate puntualmente per un semestre, s' incorre nella contumacia del modo dispone l' additata conclusione de' 11 Febbrajo 1816, talchè morendo la Sorella contumace di pagamento non debba in questo caso godere nè l' esequie, nè li suffragj, ma qualora dagli eredi della defunta si pagassero ducati trenta, allora avrà la sola associazione, parato funebre, e cera in casa, senza suffragj di messe, siccome si prattica per li Signori Fratelli, giusta il sopradetto Cap. X.

4.° Cadauna Sorella trapassando non contumace di paga deve godere il parato funebre in casa con le cere, nonchè tutto quello godono li Signori Fratelli, che passano a miglior vita anche non contumaci, e messe numero 100, colla elemosina di grana 20 l' una a tenore dell' ultimo stabilimento per Congregazione generale de' 28 Agosto 1826.

5.° E perchè le sopradette Signore Sorelle non prestano alcun servizio personale alla nostra Augustissima Compagnia restano le medesime escluse dal beneficio dell' associazione de' congiunti in qualunque grado essi sono.

6.° *Rimane espressamente proibita la transazione alle Signore Sorelle, che trovansi contumaci di paga per qualunque causa potessero addurre.*

7.° Che dette Signore Sorelle non fossero obbligate d' intervenire in Congregazione, ma a di loro piacere, se vogliono, ne' giorni di esposizione, delle Festività della S. Croce, ed esercizj spirituali, che si daranno in ogni anno.

8.° Nell' ammissione di ogni Sorella debba alla stessa darsi copia della presente conclusione, che sarà data alle stampe diunita alle Regole, che sostengono detta nostra Augustissima Compagnia.

Intesosi colla massima attenzione quanto di sopra da' Signori Fratelli, che sono intervenuti nello atto, li medesimi uniformandosi in tutte le sue parti a quello hanno stimato li Signori di Governo, facendo girare la bussola, onde darsi il voto segreto da ogni Fratello, si sono trovati tutti li voti de' medesimi nell' affermativa, per cui il tenore della presente conclusione è rimasto nel modo anzidettto, stabilito, determinato e concluso.

Dall' Oratorio dell' Augustissima Compagnia della Disciplina della S. Croce li 21 Settembre 1826.

La presente copia è uniforme al suo originale, che lo certificano gli attuali Governatori — Il Principe di Casapesenna Giulio Cesare Bonito Superiore — Giuseppe Bartoli de' Duchi di Castelpoto Primo Assistente — Gaetano Figliola Secondo Assistente — Il Barone Francesco Cesarani Vice-Segretario.

L' approvo — Firmato — FRANCESCO.

*Il Consigliere Ministro di Stato, Presidente interino del Consiglio de' Ministri*
Firmato — De' Medici.

Per certificato conforme

*Il Consigliere Ministro di Stato, Presidente interino del Consiglio de' Ministri*
Firmato — De' Medici.

Per copia conforme

*Per l' Ufiziale del primo Ripartimento*
Firmato — Domenico Troyse.

Per copia conforme

*Il Segretario del Consiglio Generale degli Ospizj*
Tommaso Rascaccio.